CAMERA DEI DEPUTATI N. 1799-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BONAITI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza il 30 ottobre 1964

Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13ª mensilità per gli anni 1964 e 1965

Presentata alla Presidenza il 7 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 1799 rappresenta una tappa pressoché decisiva verso la conclusione di quella operazione che va sotto il nome di conglobamento, destinata a portare un po' d'ordine nel campo del pubblico impiego e ad assicurare notevoli benefici al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

Tale conclusione avviene nel leale adempimento di impegni assunti da parte del Governo, a seguito di lunghe e laboriose trattative condotte con le organizzazioni sindacali interessate.

Ed è un notevole sforzo finanziario che lo Stato compie, in un momento particolarmente difficile, nei confronti ed in favore dei propri dipendenti, se si tien conto che la spesa occorrente per l'attuazione del provvedimento legislativo, sia pur distribuita nell'arco di tre anni, ammonta ad oltre 400 miliardi, destinati poi a consolidarsi negli esercizi successivi.

Dal 1956 le retribuzioni del personale statale non beneficiavano di consistenti miglioramenti a carattere generale; taluni miglioramenti adottati in via sporadica, disorganica e

settoriale hanno finito per generare sperequazioni e malcontenti. Il primo consistente beneficio è stato accordato con la concessione del cosiddetto assegno integrativo pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, a favore del personale che non aveva fruito di miglioramenti e non godeva di proprie indennità a carattere generale. Nel 1963 fu accordato un secondo assegno chiamato assegno temporaneo nella misura di lire 80 per ogni punto di coefficiente di stipendio. Il primo assegno corrispondeva all'incirca al 28 per cento della retribuzione base, il secondo al 32 per cento.

Ne è derivato che il personale statale gode attualmente di un trattamento economico costituito dalla retribuzione base, dall'aggiunta di famiglia e da un complesso di indennità ed assegni generali e particolari, variabili a seconda delle categorie, ma che superano nella ipotesi più bassa il 50 per cento della retribuzione base.

Tutto ciò, oltre a recare disordine, provoca danni sia al personale in attività di servizio sia e più al personale in quiescenza, perché le indennità e gli assegni aggiuntivi, se non sono sottoposti a diverse ritenute, non vengono però computati ai fini della determinazione degli importi dovuti, per gli scatti biennali, per la 13ª mensilità, per il lavoro straordinario, per le indennità di buona uscita e soprattutto per il trattamento di pensione.

Di qui la legittima rivendicazione del personale di veder conglobati nella retribuzione base le indennità e gli assegni goduti, perché diventino utili a tutti i fini di cui sopra.

Il provvedimento legislativo in esame, nella impossibilità di effettuare, per evidenti ragioni di spesa, il conglobamento di tutte le indennità accessorie si propone di operare, per raggiungere le finalità richieste, coi seguenti criteri:

per il personale in attività di servizio, conglobamento nella retribuzione base dell'assegno integrativo e dell'assegno temporaneo;

per il personale in quiescenza, raddoppio della integrazione temporanea attribuita con la legge 27 settembre 1963, n. 1315, nella misura del 30 per cento della pensione; integrazione che viene così elevata al 60 per cento della pensione. Non si ritiene di applicare per i pensionati il principio del conglobamento per non sottoporre oggi a riliquidazione le altre 600.000 posizioni in vista anche di non impossibili mutamenti avvenire, che obbligherebbero ad analoghe e laboriose operazioni.

L'attuazione del provvedimento sarà eseguito in tre tempi:

dal 1° gennaio 1965: conglobamento dell'assegno temporaneo per il personale in attività di servizio;

dal 1° luglio 1965: raddoppio della integrazione temporanea per i pensionati;

dal 1° marzo 1966: conglobamento dell'assegno mensile per il personale in attività di servizio per la integrazione della 13ª mensilità.

Per il 1963 è già stato provveduto con legge 10 agosto 1964, n. 656 accordando al personale in attività di servizio una mensilità dell'assegno temporaneo ed al personale in quiescenza una mensilità dell'integrazione temporanea.

Per il 1964 si dispone la concessione di una mensilità dell'assegno temporaneo ed una mensilità dell'assegno integrativo per il personale in attività di servizio; per i pensionati la concessione di due mensilità della integrazione temporanea.

Per il 1965 si accorda al personale in attività di servizio una mensilità dell'assegno integrativo, in quanto per tale data l'assegno temporaneo sarà già stato oggetto di conglobamento.

Il disegno di legge prevede la procedura di delega al Governo per l'attuazione dei provvedimenti relativi al conglobamento.

La natura e la complessità della materia non solo consigliano ma rendono indispensabile tale procedura, utilizzata peraltro in molte analoghe occasioni.

Sono previste norme e criteri per l'attuazione del conglobamento per le categorie che non godano di uno o di entrambi gli assegni sopra previsti, nel senso che verrà conglobato un importo che sia in rapporto tra l'assegno e lo stipendio goduto da personale di corrispondente ex grado gerarchico.

È ancora previsto che gli importi da conglobare non saranno costituiti dalla somma algebrica dei due assegni, ma saranno aumentati in misura pari alle maggiori ritenute previdenziali ed al maggior onere per trattamento erariale nella ipotesi in cui, per effetto del conglobamento, trovasse applicazione la aliquota del 10,45 per cento anziché quella del 4 per cento.

Il disegno di legge contiene norme intese ad elevare notevolmente, a partire dal 1° marzo 1966, l'indennità di buonuscita, che attualmente è in misura assai inferiore a quella goduta nel campo dell'impiego privato e dell'impiego pubblico non statale.

Il disegno contiene disposizioni intese a meglio regolare le situazioni di cumulo degli stipendi e di cumulo di stipendi con trattamenti di quiescenza.

L'onere finanziario, nei suoi sviluppi e nel suo risultato finale, che l'operazione di conglobamento comporta, si esprime nei seguenti termini:

1964	miliardi	67,5
1965	«	204,5
1966	»	328,5
1967	»	342,5

Come è dato rilevare particolarmente notevole si presenta l'onere che lo Stato si assume, in un momento di particolari difficoltà.

Grave è lo sforzo cui viene sottoposto il bilancio dello Stato. La grande famiglia del personale statale cui il provvedimento è diretto non potrà non apprezzare questo gesto in tutta la sua portata ed in tutto il suo valore.

Pertanto, il Relatore vi invita, a nome della Commissione, a dare la vostra approvazione all'unito disegno di legge.

BONAITI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 163, n. 20, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.

ART. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 saranno conglobati:

a) negli stipendi del personale di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21, l'indennità mensile attribuita con la stessa legge;

b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale statale, l'assegno temporaneo.

Dalla stessa data l'indennità mensile e l'assegno temporaneo saranno soppressi.

Per il personale di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1960, n. 1577, la misura dell'assegno temporaneo da conglobare sarà determinata, in relazione allo stipendio iniziale del grado di appartenenza, secondo il rapporto risultante tra l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, e lo stipendio iniziale spettante al personale civile di corrispondente ex grado gerarchico. La differenza tra l'assegno conglobato e quello spettante sarà detratta, con effetto dalla stessa data, dalle competenze accessorie dovute agli interessati.

Qualora al personale non competa alcuno dei predetti emolumenti da conglobare, sarà conglobato un importo pari all'assegno temporaneo previsto a parità di coefficiente di stipendio, paga o retribuzione dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20. Detto importo sarà detratto dalle competenze accessorie spettanti agli interessati.

Gli emolumenti da conglobare ai sensi del presente articolo saranno previamente maggiorati di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Le nuove misure lorde degli stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, fatta eccezione per la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, per i quali saranno considerati gli stipendi, paghe e retribuzioni e gli altri eventuali emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.

Dal 1° gennaio 1965, l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

ART. 3.

Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà conglobato:

a) negli stipendi del personale di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662, l'assegno integrativo attribuito con la medesima;

b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale, un importo pari al 28 per cento della misura iniziale degli emolumenti suddetti risultante, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza.

L'assegno e l'importo da conglobare ai sensi del precedente comma saranno previamente maggiorati in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

In relazione all'incremento che subiranno gli stipendi, paghe e retribuzioni in applicazione del primo comma del presente articolo, sarà ridotto per eguale importo il trattamento economico accessorio in vigore al 28 febbraio 1966, ed ove occorra sarà modificata, in conseguenza di detta riduzione, la disciplina di detto trattamento.

I nuovi stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, salvo l'eccezione prevista al penultimo comma del precedente articolo 2.

In sede di attuazione delle norme contenute nel presente articolo e nel precedente articolo 2, le misure lorde delle competenze che per effetto del conglobamento risulteranno soggette ad una ritenuta d'imposta superiore a quella già gravante, saranno elevate in relazione a tale maggiore incidenza.

Con l'attribuzione dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni conglobati non saranno ridotti gli assegni personali riassorbibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.

ART. 3.

Identico.

Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà altresì disposta:

a) l'elevazione dell'indennità di buonuscita ad un importo pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione per ogni anno di servizio computabile, e l'adeguamento degli assegni vitalizi, modificando a tal fine, in rapporto alle possibilità offerte dalla maggiore spesa autorizzata con la presente legge e dalla rideterminazione delle aliquote e della base imponibile di cui al successivo punto *b*), il sistema finanziario di gestione e l'ordinamento dell'Opera nazionale di previdenza del personale civile e militare, ed eventualmente delle corrispondenti gestioni delle Aziende autonome;

b) la rideterminazione delle aliquote e l'eventuale modifica della quota di retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e della disciplina delle relative ritenute e corrispondenti contributi a carico dell'Amministrazione, avendo riguardo alle accertate essenziali esigenze delle singole gestioni interessate;

c) l'adeguamento del limite di cumulo degli stipendi e la modifica della disciplina del cumulo di un trattamento di quiescenza non privilegiato con un trattamento di attività, nel senso di conservare integra la pensione in godimento al personale, compreso quello degli enti pubblici di cui all'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, al personale che esplica attività retributiva alle dipendenze dello Stato o degli enti pubblici suddetti, nel caso in cui l'attività stessa non costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quella che ha dato diritto alla pensione. In tal caso qualora sia ammessa la ricongiunzione ai fini della pensione dei due servizi, agli interessati sarà riconosciuta la facoltà di optare per tale ricongiunzione, prevedendo, per coloro che eserciteranno tale opzione, la cessazione della pensione e la rifusione delle rate eventualmente percepite. Ove non venga esercitata tale facoltà, il precedente servizio che ha dato luogo alla liquidazione della pensione in godimento non potrà essere valutato ai fini economici e di carriera nel nuovo impiego, ed il nuovo eventuale trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base del servizio effettivamente prestato in quest'ultimo rapporto, escludendo qualsiasi valutazione dei servizi precedenti o maggiorazione di anzianità. In tutti gli altri casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pen-

sione, quest'ultima sarà sospesa, anche nei riguardi del personale già in servizio, ove corrisposta. In tutti i casi di ricongiunzione, ai fini della liquidazione del nuovo trattamento di quiescenza non potrà essere considerato uno stipendio superiore a quello posto a base della precedente pensione se non sia trascorso almeno un anno nel nuovo rapporto. In relazione agli anzidetti criteri saranno dettate norme per l'eventuale coordinamento della presente disciplina con quella relativa ai fondi riguardanti altri trattamenti di quiescenza assimilabili a quelli statali.

ART. 4.

Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, e quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure delle indennità, dei compensi e degli assegni, comunque denominati, sostitutivi dei compensi per lavoro straordinario, sarà ridotto del 25 per cento dal 1° gennaio 1965 e del 37,50 per cento dal 1° marzo 1966.

Per accertate indilazionabili esigenze di servizio il Ministro per il tesoro potrà autorizzare annualmente prestazioni straordinarie in eccedenza ai nuovi limiti risultanti dall'applicazione del precedente comma e comunque per non oltre il 50 per cento di essi, per una maggiore spesa annua complessiva non superiore a milioni 4.000 dal 1° gennaio 1965 ed a milioni 7.000 dal 1° marzo 1966.

Le norme di legge e di regolamento che consentono prestazioni per lavoro straordinario in misure eccedenti i limiti di carattere generale richiamati nel primo comma saranno modificate, per quanto attiene alla durata mensile delle prestazioni suddette, in modo da evitare che le nuove misure orarie determinino un aumento del compenso mensile rispetto a quello mediamente fruito nell'anno 1964 in relazione alla qualifica ed alle funzioni.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale dell'esercizio delle Aziende autonome dello Stato, sempre che ricorrano effettive esigenze di servizio. La spesa relativa alle prestazioni straordinarie per tutto il personale delle Aziende non deve però superare questa sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale della Azienda

ART. 4.

Identico.

delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà iscritto in bilancio per l'anno 1965.

ART. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1965, la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e all'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662, ferma restando la disciplina, sarà aumentata del 100 per cento. Il nuovo importo lordo mensile non dovrà tuttavia superare la maggiorazione mensile lorda della corrispondente pensione che deriverebbe considerando gli stipendi, paghe e retribuzioni che risulteranno dal 1° marzo 1966 per effetto del conglobamento previsto dalla presente legge.

Ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto sarà attribuita, con effetto dalla stessa data, una integrazione temporanea in misura pari all'11 per cento dell'importo lordo della pensione, osservando, in quanto applicabile, la disciplina prevista dalla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni.

Le integrazioni temporanee previste dal presente articolo saranno considerate agli effetti dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Le stesse integrazioni temporanee saranno attribuite anche in aggiunta alla tredicesima mensilità di pensione spettante per gli anni 1965 e successivi, osservando, in quanto applicabili, le norme relative all'integrazione della tredicesima mensilità di pensione per il 1963.

ART. 6.

L'integrazione della tredicesima mensilità prevista per il personale in attività di servizio ed in quiescenza dalla legge 10 agosto 1964, n. 656, è dovuta anche per il 1964 con le seguenti maggiorazioni:

a) a favore del personale in attività di servizio il cui trattamento economico è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, un importo pari ad una mensilità lorda dell'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662;

b) a favore del restante personale in attività di servizio, un importo pari al 28 per cento di una mensilità dello stipendio, paga o retribuzione previsti inizialmente, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza;

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

c) a favore del personale in quiescenza e dei loro aventi diritto, un importo pari alla stessa integrazione della tredicesima mensilità 1963, escluse le categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per le quali si considera un importo pari ad una mensilità della integrazione temporanea prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662.

La tredicesima mensilità spettante nel 1964 ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto è integrata di un importo pari all'11 per cento della mensilità stessa, con l'osservanza dei criteri previsti per le altre categorie di pensionati dalla legge 10 agosto 1964, n. 656.

La tredicesima mensilità spettante nel 1965 al personale in attività di servizio è integrata sulla base unicamente di quanto previsto dalle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

L'integrazione della tredicesima mensilità per gli anni 1964 e 1965 va determinata avendo riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio cui è riferita la mensilità stessa e va considerata, anche per il personale in attività di servizio, ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria.

ART. 7.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con le modalità e nei termini previsti nell'articolo 1, nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti la attribuzione, le variazioni e il pagamento degli stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni spettanti al personale statale.

ART. 8.

Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà:

a) nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con il gettito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e con aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo;

b) nell'esercizio 1965: con corrispondente aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente l'applicazione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata; con il gettito relativo all'applicazione del provvedimento concernente l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'E.N.EL.;

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

con quello derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo, nonché con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione della legge 9 ottobre 1964, n. 986.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le Amministrazioni autonome dello Stato si provvede a carico dei rispettivi bilanci.

Ove le disponibilità dei bilanci medesimi non consentano di fronteggiare integralmente gli oneri di cui al precedente comma:

a) per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relativamente al personale in attività di servizio e per quella delle poste e dei telegrafi si provvede nei modi autorizzati rispettivamente dagli articoli 62 – con l'onere di ammortamento a carico dell'Amministrazione ferroviaria – e 67 della legge 28 giugno 1964, n. 444, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dagli articoli 66 e 71 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965, in aggiunta agli importi previsti nei citati articoli;

b) per l'Amministrazione dei monopoli di Stato si provvede per l'anno 1965 nei modi autorizzati dall'articolo 28 del predetto disegno di legge in aggiunta all'importo previsto nell'articolo medesimo. Negli stessi modi si provvede per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

c) per le altre Amministrazioni, con esclusione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con corrispondenti sovvenzioni straordinarie da parte dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno 1965 anche per quanto attiene alle sovvenzioni straordinarie di cui alla precedente lettera *c*).

ART. 9.

Identico.